



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 105 del 23 MAR 2016

**Oggetto: D.P.C.M. 10.12.2010 – Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, previsti nell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia del 25.11.2010. Delibera CIPE 8/2012. Intervento FG044A/10 Roseto Valfortore (Fg) "Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo" - Importo € 1.200.000,00 - CUP: J95D12000100003 - CIG Z441916F88**

**Nomina dell'ing. Alberto Mansueto come Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;

**VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare prioritariamente le vite umane





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, nonché per la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma oltre che nel D.P.C.M. del 16/07/2010;

- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTA** la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'A.V.C.P. articolo 9 commi 1 e 1 bis;
- VISTO** l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** l'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che conferma la titolarità in capo al Commissario Straordinario dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.545 del 31.07.2015 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 2 ter, Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a partire dal 01.01.2016 è nominato Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTO** l'art. 9 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Capo IV Misure per la semplificazione burocratica);
- VISTA** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.21 del 25/05/2012;
- VISTA** la nota prot.n.13326 del 15/02/2013 con la quale il MATTM trasmette la nota prot.n.1859 del 11/02/2013;
- VISTA** la nota prot.n. 259 del 11/02/2013 con la quale il MISE ha chiarito che i finanziamenti previsti nella Delibera CIPE sono interamente e pienamente utilizzabili per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10.12.2010;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice FG044A/10 Roseto Valfortore (FG) "Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo" nel Comune di Roseto Valfortore (FG), per un importo di € 1.200.000,00;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U.R.I. n. 121 del 25.5.2012 nella quale per l'intervento in oggetto viene confermato il finanziamento di € 1.200.000,00 per la sua realizzazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 656 del 13.11.2014 con il quale si è provveduto alla nomina del geom. Liberato Capuano come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento FG044A/10 Roseto Valfortore - "Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo" nel Comune di Roseto Valfortore (FG);
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma è compreso l'intervento individuato con il codice di identificazione FG044A/10 Roseto Valfortore - "Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo" nel Comune di Roseto Valfortore (FG), per un importo di € 1.200.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 518 del 24/09/2015 con il quale si è proceduto ad aggiudicare la realizzazione dei lavori di FG044A/10 Roseto Valfortore - "Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo" all'impresa GRZ Costruzioni S.r.l., con un ribasso percentuale del 36,5130% per un importo complessivo € 592.516,21 oltre IVA;





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTO** il contratto relativo ai lavori di "Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo" stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Impresa GRZ Costruzioni Srl in data 02.12.2015 per un importo contrattuale pari a € 592.516,21 oltre IVA;
- VISTA** la nostra nota del 24.02.2016 con n. 631 di prot. con la quale questo ufficio, nelle more della costituzione di un proprio elenco di professionisti di fiducia ed in considerazione dell'urgenza di avviare i lavori di che trattasi, ha chiesto all'amministrazione comunale nominativi di professionisti che abbiano adeguata esperienza come direttore operativo e ispettore di cantiere;
- VISTA** l'email inviata dal RUP in data 18/03/2016 (ore 13:53) all'indirizzo [a.doria@dissestopuglia.it](mailto:a.doria@dissestopuglia.it) con la quale sono stati inviati i curriculum vitae dei professionisti indicati con la nota del Comune di Roseto Valfortore (Fg) datata 09.03.2016 con n. 1305 di prot.;
- VISTA** la nota del Comune di Roseto Valfortore (Fg) datata 09.03.2016 con n. 1305 di prot., ha comunicato i nominativi, indicando, tra gli altri, il nome dell'ing. Alberto Mansueto, nato a ~~il 01.07.1955, CF. 1234567890123456789~~, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1502;
- RITENUTO** che occorre procedere immediatamente alla nomina di un soggetto con le dovute specializzazioni professionali cui affidare il compito di direttore operativo e ispettore di cantiere per l'intervento FG044A/10 Roseto Valfortore (Fg) "Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo";
- VISTO** lo schema di parcella predisposto dalla Struttura Commissariale per le competenze tecniche relative all'espletamento di direttore operativo e ispettore di cantiere (art. 149 e 150 d.p.r. 207/2010), da cui deriva un importo complessivo al netto del ribasso del 20% pari ad € 12.491,33, oltre IVA ed oneri previdenziali per l'espletamento dell'incarico così come sopra descritto;
- RILEVATO** che i carichi di lavoro del personale in servizio presso la Struttura Commissariale non consentono allo stato di conferire a detto personale l'incarico di direttore operativo e ispettore di cantiere;
- RITENUTO** pertanto di procedere, con l'urgenza che l'intervento richiede, al conferimento dell'incarico per l'espletamento di direttore operativo e ispettore di cantiere ed alla conseguente stipula del Disciplinare di incarico per l'espletamento delle funzioni suddette;
- RILEVATO** che l'ing. Alberto Mansueto risulta possedere esperienza e professionalità adeguata per lo svolgimento delle funzioni sopra riportate;
- RILEVATO**, altresì, che questa stazione appaltante non ha mai conferito alcun altro incarico all'ing. Alberto Mansueto;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;







**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**DECRETA**

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2**

Di conferire, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ex art. 125 comma 11, D.lgs. 163/2006, l'incarico di direttore operativo e ispettore di cantiere per l'intervento codice FG044A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo", all'Ing. Alberto Mansueto, ~~matricola n. 01/07/1974, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1502, per un importo complessivo pari a € 12.491,33 - oltre IVA ed oneri previdenziali.~~

**Articolo 3**

Di dare atto che l'incarico sarà espletato secondo i patti e le condizioni di cui al Disciplinare, il cui schema viene allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

**Articolo 4**

Di dare atto che l'importo complessivo del presente incarico pari a € 12.491,33- oltre IVA ed oneri previdenziali, grava sul finanziamento previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma per l'intervento individuato con il codice FG044A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo" nel comune di Roseto Valfortore (FG).

**Articolo 5**

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ing. Alberto Mansueto, al RUP, all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la quanto di competenza.



**Il Soggetto Attuatore  
(Ing. Antonio Pulli)**



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER "LA DIREZIONE OPERATIVA E L'ISPETTORE DI CANTIERE" PER L'INTERVENTO FG044\_A/10 "COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO - LOC. VADANGILLO"**

TRA

**L'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO** "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010, con sede in Bari Via D. Cotugno, n. 49/A, (CF 93394550722); rappresentato dal Commissario Straordinario Delegato Soggetto Attuatore ing. Antonio Pulli - in seguito indicato come "Soggetto Attuatore" o "Committente";

E

Il professionista, Alberto Mansueto, nato a Lucera il 01.07.1966, CF: MSN LRT 66101 E716N; iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1502

PREMESSO

- che con Decreto Commissariale n. 518 del 24/09/2015 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto all'impresa GRZ Costruzioni S.r.l. con un ribasso percentuale del 36,5130% per un importo complessivo € 592.516,21 oltre IVA, giusto contratto stipulato in data 02/12/2015;
- che occorre conferire l'incarico professionale di servizi di ingegneria e architettura (direzione operativa e ispettore di cantiere) dei lavori in questione;

**tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue:**

**ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO**

L'Ufficio del Commissario, affida all' Ing. Alberto Mansueto citato di seguito denominato "professionista", che accetta l'incarico professionale per l'espletamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura per la direzione operativa e ispettore di cantiere per i lavori relativi all'intervento codice "FG044\_A/10 " Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo ", per l'importo complessivo di € 12.491,33, oltre IVA e oneri previdenziali, secondo le condizioni contrattuali riportate nel presente "Disciplinare" comprendente le seguenti prestazioni:

- direttore operativo e ispettore di cantiere (art. 149 e 150 d.p.r. 207/2010).

**ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO****2.1 Direzione Operativa**

La direzione operativa e le attività di ispettore di cantiere dovranno essere svolte dall'Ing. Alberto Mansueto. Il Direttore operativo, nonché ispettore di cantiere dovrà garantire presenze giornaliere in cantiere, e comunque ogni qualvolta risulti necessario definire aspetti relativi all'attività di propria competenza, annotandolo nel giornale dei lavori e comunicando via fax o via email l'esito della visita entro 3 (tre) giorni lavorativi, ed allo stesso fanno capo tutti gli obblighi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 oltre agli adempimenti previsti nei Titoli VIII e IX del citato D.P.R. n. 207/2010.

Qualora ricorrano le cause di sospensione dei lavori di cui all'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010, il verbale di sospensione, proposto dal direttore operativo e approvato dal direttore dei lavori, dovrà avere i contenuti di cui al comma 4 del citato articolo, ed in particolare dovrà indicare la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Nel corso della sospensione il D.O. dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 30 (trenta) giorni accertando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo in parola ed adottando le necessarie conseguenziali disposizioni.

Il professionista è tenuto a presentare al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento, con cadenza mensile, delle relazioni sullo sviluppo dei lavori, corredate di fotografie delle fasi più importanti del lavoro.

Il Direttore dei Lavori impartisce indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Il Responsabile del procedimento si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

All'Ufficio di Direzione Lavori, cui il Direttore operativo è facente parte, fanno carico tutte le attività ed i compiti previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore Operativo ha, in particolare, la responsabilità di coordinarsi con il Direttore dei Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il Direttore dei Lavori e interloquisce, sentito il direttore dei lavori, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; ha, inoltre, la specifica responsabilità di essere la persona di fiducia del direttore dei lavori durante la fase di accettazione dei materiali.

Il Direttore Operativo dovrà redigere, tenere ed aggiornare i documenti amministrativi e contabili necessari per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto: giornale dei lavori; libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; liste settimanali; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stati d'avanzamento dei lavori; bozza dei certificati per il pagamento delle rate di acconto; conto finale e relativa relazione, oltre al C.R.E. nei limiti consentiti dalla legge (se richiesto dalla Stazione appaltante).

Gli elaborati di contabilità dovranno essere costantemente aggiornati e non essere causa di ritardi per le redazioni degli stati di avanzamento dei lavori anche in relazione a quanto verrà stabilito dal Capitolato speciale d'Appalto dei lavori e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Gli stati di avanzamento dei lavori dovranno essere redatti entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, così come le bozze dei certificati per il pagamento delle rate di acconto, che dovranno essere redatte e consegnate al direttore dei lavori.



Le bozze di cui sopra dovranno essere completate con le indicazioni delle iscrizioni agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Il conto finale e la relativa relazione dovrà essere compilato e consegnato al direttore dei lavori, allegando la documentazione di cui all'art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, entro il termine stabilito dal Capitolato speciale d'Appalto dei lavori e comunque entro tre (3) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il Direttore operativo di concerto con il direttore dei lavori dovrà, anche, aggiornare gli elaborati del progetto esecutivo come realizzato, conformemente alle diverse categorie di lavoro effettivamente eseguite o verificare e controfirmare gli elaborati aggiornati dall'Appaltatore e consegnarli in due copie cartacee ed una in formato ottico (CD o DVD). Gli elaborati dovranno essere consegnati unitamente al conto finale dei lavori.

Ultimati i lavori, il Direttore operativo dovrà fornire al Direttore dei lavori tutte le indicazioni (data di inizio e di fine lavori, importo finale dei lavori, percentuale di manodopera, ecc.) necessarie per le comunicazioni agli enti previdenziali e assicurativi, e per l'avviso ai creditori, qualora necessario.

Dovrà essere altresì garantita la redazione e trasmissione al direttore dei lavori di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e documenti tecnici di competenza dell'ufficio Direzione Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera inclusi quelli di competenza dell'ufficio Direzione lavori relativamente al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo.

**2.2** Il professionista accetta l'incarico in argomento e si impegna a svolgerlo con le modalità indicate nel presente disciplinare, nei tempi previsti dal successivo art. 3 e con l'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti nazionali e regionali attualmente in vigore che disciplinano la materia e di tutte le norme che potrebbero entrare eventualmente in vigore durante il periodo di espletamento dell'incarico (con particolare riferimento Regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 163/2006).

Lo stesso, inoltre, si impegna ad applicare tutte le norme tecniche generali e particolari e le norme sul territorio e sull'ambiente vigenti nel medesimo periodo.

**2.3** Il professionista è obbligato ad apportare al progetto, senza oneri aggiunti a carico dell'Ufficio del Commissario, tutte le modifiche e/o integrazioni nel caso di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico in qualunque fase del procedimento anche al fine di ottenere il rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla osta o pareri, da parte degli Enti preposti e/o organismo che possa essere interessato ad esprimersi sul progetto.

### **ART. 3) MODIFICHE AL PROGETTO**

Il Professionista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dall'Amministrazione, che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche e di normativa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche si possano inquadrare ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del Codice e non comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale, non si ha diritto a maggiori compensi.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto risulti necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso che comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove e diverse esigenze o cause, autorizzate dal Commissario, al professionista spettano ulteriori compensi valutati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro della Giustizia, applicando alla stessa, come criterio equitativo, l'analogo sconto scaturente dal compenso per le prestazioni professionali pattuite.

Nel caso in cui il progetto per imperizia, negligenza o comunque per cause imputabili al professionista, non ottenga i pareri delle autorità competenti, l'Amministrazione, previa diffida, potrà risolvere il contratto senza che il professionista incaricato possa pretendere alcun compenso o indennizzo per le prestazioni rese, salvo eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

### **ART. 4) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI**

#### **4.1 Tempi per l'espletamento dell'incarico**

L'incarico dovrà essere espletato nei seguenti tempi per ciascuna fase in cui si articola.

**4.2 Tempi per la fase di esecuzione** (direzione operativa e ispettore di cantiere) I tempi per lo svolgimento dell'incarico sono legati allo sviluppo del progetto, a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e all'appalto dei lavori e si concluderanno con l'approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo.

#### **4.3 Prestazioni in fase di esecuzione:**

- I termini per l'espletamento delle prestazioni di direttore operativo e ispettore del cantiere nonché le attività connesse sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

**4.4** Il Professionista può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il professionista può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del professionista incaricato a meno di quanto previsto all'art. 6.

### **ART. 5) PENALI**

Nel caso di ingiustificato ritardo l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale ragguagliata all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da applicarsi in detrazione direttamente sulla parcella relativa alla ritardata prestazione.

La penale, per qualunque ritardo delle prestazioni relativa alla fase di esecuzione, si applica all'intero importo dei corrispettivi (direttore operativo e ispettore del cantiere + attività connesse).

La penale verrà applicata:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi del precedente art. 4).

c) in caso di redazione e consegna tardiva dell'accatastamento per ogni giorno di ritardo;

d) in caso di mancata presenza giornaliera in cantiere del Direttore operativa (ogni giorno di mancata presenza corrisponde ad un giorno di ritardo).

Nel caso l'importo complessivo della penale superi il cinque per cento (5%) del corrispettivo professionale dovuto per la fase di esecuzione, l'Amministrazione committente resterà libera da ogni impegno verso il contraente inadempiente. Resta salvo il diritto della



Stazione appaltante di agire nei confronti del contraente medesimo per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dall'affidamento dell'incarico ad altro professionista.  
Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

#### **ART. 6) PROROGHE AI TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Sarà facoltà dell'Amministrazione committente concedere proroghe ai tempi stabiliti al precedente art. 4 per l'espletamento dell'incarico, su richiesta motivata del contraente, esclusivamente nella persona del professionista incaricato, per necessità specifiche, dovute a circostanze non dipendenti da colpa del professionista medesimo.

#### **ART. 7) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Il compenso complessivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico è pattuito per complessivi € 12.491,33 oltre IVA e oneri previdenziali.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati pattuiti in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile.

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Il professionista incaricato si riserva sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.

Si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il professionista incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Nell'onorario per la Direzione operativa è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione di supporto al Direttore dei Lavori delle riserve dell'Impresa, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

#### **ART. 8) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

8.1 Il contraente accetta espressamente che i corrispettivi sopra indicati, in relazione all'effettivo importo della progettazione e delle altre prestazioni, e potranno essere oggetto di ricalcolo esclusivamente nei seguenti casi:

- diverse direttive dell'Amministrazione committente;
- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- cause impreviste e imprevedibili;
- sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, previo aggiornamento dell'incarico.

8.2 In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 4.4), oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno pattuiti consensualmente tra il Committente ed il professionista. In caso di mancata determinazione consensuale dei corrispettivi, esso vengono determinati prendendo come riferimento le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, applicando proporzionalmente alle stesse l'analogo sconto scaturente dal compenso per le prestazioni professionali pattuite;

Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

#### **ART. 9) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI**

Il pagamento dell'onorario avverrà, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di parcella che potrà essere emesso, con le seguenti modalità:

##### **9.1 Prestazioni in fase di esecuzione**

- 80% del corrispettivo per la fase esecutiva (prestazioni di direzione operativa, ispettore di cantiere e attività connesse) in percentuale sugli stati di avanzamento dei lavori consegnati;
- il saldo pari al 20% del corrispettivo per la fase esecutiva (prestazioni di direzione operativa, ispettore di cantiere e attività connesse), dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (collaudo tecnico-amministrativo);
- il corrispettivo relativo ad eventuali perizie autorizzate dal Commissario (escluso quelle inquadrabili ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del Codice che non comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale, viene determinato prendendo come riferimento le tariffe professionali di cui all'art. 9, comma 4, della L. n. 27/2012, a cui si applica la riduzione del 20%. All'importo sarà applicato l'analogo sconto offerto con la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale con il presente disciplinare. Le competenze potranno essere liquidate in unica soluzione solo dopo l'avvenuta approvazione delle perizie da parte dell'Ufficio del Commissario.

9.2 In caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 4.4, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.

#### **ART. 10) ASSICURAZIONE - CAUZIONE**

Il professionista incaricato è in possesso di polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (Art. 9 c. 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) sottoriportata:

Compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_, Polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. La polizza deve coprire il periodo che va dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

#### **ART. 11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

11.1 E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

11.2 Il contratto può altresì essere risolto in danno al professionista incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;





- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
  - e) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6 del D.P.R. n. 207/2011;
  - f) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 5.
- 11.3 La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

**ART. 12) SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto.

**ART. 13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**ART. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che il professionista abbia eseguito transazioni legate al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA.

**ART. 15) CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie il professionista incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

**ART. 16) ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

16.1 Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

16.2 Il professionista incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

16.3 Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

16.4 Durante tutto l'espletamento dell'incarico il professionista o un suo delegato dovranno essere reperibili e recarsi presso la sede dell'Amministrazione committente entro 48 ore dalla chiamata a mezzo telefono e/o fax e/o e-mail.

16.5 Il professionista elegge domicilio, per tutta la durata dell'incarico, presso .....

**ART. 17) SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista.

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, il .....

Il Professionista

Timbro e Firma



Il Soggetto Attuatore  
Ing. Antonio Pulli

